

deve quanto ha ad ogni richiesta de' Frati. I Frati non peccano se nel mondo vi sia un tal Benefattore: ne può dirsi che essi reprobeggino, che accumulino, che trasgrediscono la povertà, mentre non fanno già depositaria tali danari. Ciò supposto possiamo avanzarli.

Se il Benefattore può tener pronti per i Frati tutti i suoi regori, non può egli forse consegnarli ad un suo Factore e sollicito per tenerli pronti ad ogni richiesta de' Frati, conforme egli medesimo faceva? Certo che sì, perchè qui per aliud factum per seipsum facere videtur. E se ciò succedesse che scrupolo avremmo i Frati? Il Benefattore è Padrone, e può disporre de' suoi come gli piace. I Frati non sono essi che ricevono danari, ne che li ricevono altri a nome de' Frati: dunque se quel Factore o sollicito ha caroli di danari. destinati per ordine del Padrone ad impiegarli ad ogni richiesta de' Frati: di tutto ciò non hanno materia di stimolo i Frati, purché osservino le carotele nel ricorso a pecunia.

Da tutto ciò ecco che si conchiude. Dunque ancorchè il Procuratore o sindaco tenga migliaia di scudi pronti per servizio de' Frati: questo non ci deve esser proibito. e perchè mai? appunto perchè il sindaco non li tiene in nome de' Frati: ma è un puro sollicito del Padre. Qualunque cosa dunque che abbia di danaro, non spetta a Frati d'examinare, ne di farsiene

cario, perche ne sono danari loro, ne a nome loro tenuti, in  
maniera che possono i Padroni ripigliarseli quando lor piace  
A questo che si potrà rispondere? Che il Sindaco non puo tenere  
ajusi danari? Io rispondo che non puo tenere ne pur un soldo  
in nome de' Frati, perche verrebbe ad essere persona inopportuna  
si dirà, che così i Frati non fidano più alla provvidenza, giacché  
per loro è pronto tanto danaro? Io niego il supposto, e ritorcio  
l'argomento: Dunque se in un paese vi fusero persone piene  
di carità, pronte a far limosine non potrebbero i Frati quindi  
dimorare, perche non fiderebbonvi più nella provvidenza, ed  
avrebbero sempre pronto il bisognevole: dunque il domicilio de'  
Frati non puo fissarsi tra gente di vera, ma più tosto tra barbari  
ed crudeli Avari. Ma chi non vede l'assurdo di tali conseguenze?  
Perio dico, che quantunque il Sindaco ha pronto sempre il danaro  
è vero alere sì che non è danaro de' frati, ma d'altre persone: e  
che i Padroni possono ripigliarselo sempre come lor piace; e  
per questo che i Frati stanno sempre sotto le ali della provviden-  
za, come pur starebbono sempre, in una città piena di gen-  
te limosiniera, e liberale.

Si dirà che i danari in mano del Sindaco si tengono sapendolo i  
Frati. Ma il sapersi o non sapersi tutto quello ne aggiunge  
ne toglie cosa alcuna. Pure possono sapere i Frati che il Be-  
nefattore il Re il Principe è pronto co' suoi danari a sovve-

riti, forse per questo pecceranno i frati.

Si dirà che i Frati e sanno, e consentono che i danari siano in mano del Sindaco. Rispondo che se consentono tenersi in nome loro, peccano. ma se consentono che sian tenuti come robe altrui cioè a nome e parte del Danne, in tal caso dico per chi mai pecceranno?

Si dirà, che i Frati e sanno, e consentono, che i danari siano in mano del Sindaco. Rispondo che se consentono tenersi in nome loro peccano. Ma se consentono, che si tengono in nome e da parte del Danne perche peccarono? Il concesso o il dissenso loro è una cosa estrinseca affatto, che ne aggiunge, ne toglie cosa alcuna dalla sostanza del fatto. Voi se il Re v.g. si spiega a' frati tener egli un cajon di danari a posta per provvederli quando ne avran bisogno peccano forse i frati se non solo gradiscono, ma ringraziano ancora chi mostra loro tanta carità? Pecceranno solo, se ricorrono, e se n'avalgono senza necessità, e senza le dovute cautele, ma del resto tenghi pure il Monarca mantti danari vuole per i frati, e no' lo distolgano da questo proposito essi Frati, non per questo saranno essi rei di peccato alcuno. Se dunque il Sindaco fa le veci del Re del Principe del Benefattore o sia del Danne, l'istesso è da dirsi intorno a' danari che egli per i frati consegna, giacche egli consegna come farebbe l'istesso Principale.

L'ultima risposta che possa darsi sarà forse questa, che in quanto al sindaco non solo egli frati sanno e consentono, ch'egli tenga danari in nome de' danti, ma questo ancor lo procurano. Dunque, ripiglio, quando nol procurano potrà il sindaco ricever e ritenere quanto gli vien dato da Benefattori, senza che abbiano timore de' frati di trasgredir la regola, ancorche esso sindaco arrivi in questa guisa ad accumular tesori.

Dunque concludo ancora, se anche sarà loro illecito procurar<sup>o</sup>, perchè il procurare cosa è altera, se non che v.g. dir messe predicare, far lavori &c. e permettere che le limosine se tenga il sindaco in nome de' danti? O i frati le procurano, o no', purchè nell'occasione ne per se, ne per interposta persona ritengano i danari, l'affare sempre è l'istesso, cioè sempre sono i danti, o i lor substituti che tengono i danari: e tornano perciò le ragioni dette di sopra che non sia ciò a frati proibito. Infatti non sarà proibito indurre un Principe un Benefattore a far limosine, e a tener sempre pronti i suoi danari per soccorrere i frati per amor di Dio. e tuttoché un tal atto sia procurare delle limosine: dunque ne può sarà proibito far l'istesso col substituto del dante: un tal atto non sarà procurare limosine: e se vuol dirsi procurare, non sarà un procurare illecito, come no' lo è facendosi col Principali.

Queste son le ragioni che intorno tal materia suggerisco a

V. F. R. acciochè conferite col M. R. S. Bernardo possa io averne  
la soluzione, e saperne la ragione precisa. per cui sia proibito.  
premettendomi assai di saperla si per non vedan io deluso da certe  
apparenti ragioni, si per poter rispondere a chi per avventura  
le mettesse in campo per allungarsi senza provar vittoria di  
consuetudine in materia di povertà. Mi raccomando al Signore mentre  
mi dichiaro.

Epistol. 5.

Se sia convevo le Costituzioni far pianare di seconda setta,  
bucato che costino meno che quelle di lanetta. E circa i danari de-  
positati, perche vi sia illecito tenerne in quantità.

Reggio 20. Giugno 1758. Al M. R. S. Bernardo da Bologna & Equale.  
Il V. Bernardo-M.<sup>o</sup> da Reggio, si è già col divino aiuto restituito  
in Troia, e circa la sua infermità la passa mediocre. sperando  
si che col beneficio dell' aria nativa debba interamente  
in salute. Avrei avuto piacere se il medesimo avesse potuto  
compiere i suoi studj in cod. Troia; ma giacchè il Signore altri-  
menti ha disposto, non mi resta altro che ringraziar vivam.  
la S. M. R. delle tante grazie, e carità verso lui usate, speci-  
alment. in tempo di sua pericolosissima infermità; e certam. se non  
fusse stato per lei M. R. e per la cura singolare co' cui fu sem-  
pre assistito, non avrebbe potuto vivere sino a questo giorno.  
Scrigo pertanto a Dio e' S. Padre che si degnino ricordarla

con abbondanti grappe in questa, e nell' altra vita.  
Con questa occasione la priega ad aver la bontà di dirmi il  
suo sentimento circa a due Dubj, de' quali il primo si è: Co-  
me s' intende quella nostra Costituzione che ci vieta usare  
robe di seta ne' paramenti sacerdotali, eccetto ne' veli &c.  
Sichè non ogni sorte di seta è dell' istessa carata: e in quelle  
parti la seta migliore che può chiamarsi prima seta arriva  
a costare a. 125 paoli la libra; laddove la seconda seta, o sia  
Seivella non varrà più che 9. Paoli, e la terza seta o sia  
l'infima si vende a un prezzo assai minore. Ora vi è chi pensa  
che la sola prima seta ci sia proibita; e tanto più che meno si  
spende a far le pianete di seconda, o terza seta, che di lana.  
A questo però fa ostacolo la consuetudine osservata e pratica-  
ta sempre in questa Provincia; cioè che nessuna sorte di seta fu  
adoperata mai dagli Antichi, ne' paramenti sacerdotali, eccetto  
ne' veli &c. e fa ostacolo ancora il pensare, che se le Costitu-  
zioni proibiscon la seta, pare che la proibiscano in tutti i  
suoi gradi.

Il secondo dubbio si è circa le limosine pecuniarie, che viene a  
beneficio de' Frati o il Danne, o il suo sostituto: cioè se pecca-  
no i Frati qualora queste limosine fusero eccessive, ed arrivas-  
sero a cinquantoli, come suoi divi, e regocchiamenti. Che pec-

ch'ino in tal caso i Frati ogniruno, ed do ancora l'accordo; ma  
si vorrebbe sapere il perchè, e la ragione precisa maggiore. Poichè  
se si dicesse che peccano i Frati, perchè ad essi non è lecito ego-  
reggiare, si risponde che neppure è lecito ai Frati tenere un giu-  
dizio, perchè riceverebbon danari per interposta persona. E in  
tanto può tenere qualche pecunia l'amico spirituale in beneficio  
de' Frati, perchè egli o è il Sostituto del danaro, o è il medesimo danaro.  
Ma da ciò che ne siegue? Appunto che o tieni assai, o tieni po-  
co di pecunia un tal Sostituto, conforme i Frati non hanno in  
ciò appiòre alcuna, così pare che siano esenti da ogni scrupolo.  
Infatti non può un Benefattore tener pronto, e destinare, dirò  
così un tesoro per soccorrere i Frati in ogni loro bisogno? Questo  
è un atto meritorio per chi lo fa, ne i Frati peccano se tal Bene-  
fattore vi sia al mondo. E non peccano appunto perchè non essendo  
de' Frati quei danari, ne tenendosi a nome loro: tutto che si tenghi-  
no pronti per loro, non può dire che essi ego reggino, che accumulino,  
che esagerino dichino la povertà. L'istesso è da dirsi se il Bene-  
fattore consignasse i suoi danari ad un suo Factore, o Sostituto  
per tenersi pronti ad ogni richiesta, e bisogno de' Frati: perchè  
ne anche in tal caso può dirsi che i Frati ego reggino: non essendo  
quei danari depositati in nome loro, ne avendo su di quelli appiò-

Da tutto ciò si deduce, che o sotto nome di cumoli s'intendono quei danari, che stam depositati a nome de' Frati, e in tal caso non solo è illecito a' Frati il far de' cumoli, ma pur che in nome loro si tenghi un soldo; mentre per nessun modo e a loro la cito ricever danari ne pure per interposta persona. O sotto nome di cumoli s'intendono i danari e i cumoli altrui, cioè quei danari che son depositati in nome. e parte del Danne: e in tal caso è un contraddittorio dire, che quei cumoli siano de' Frati, o che i Frati fanno cumoli; che tejoeggino, che trasgredischino la povertà poichè come quei cumoli sono de' Frati se sono interam. e indipendentem. del Danne? Come fanno cumoli come tejoeggiano, se in essi non hanno azione alcuna su di quei danari? Come trasgredisco la povertà se nulla affatto hanno ricevuto ne per se ne per interposta persona? Peccano sì bene i Frati se ricorrono a quella pecunia senza necessità; e senza le dovute cautele, ma se in ciò non mancano per quanta pecunia tengano i Benefattori dedicata in servizio de' Frati, e per quanto tempo la tengano che pregiudizio si può recare alla coscienza de' Frati? Quel pregiudizio che si vercherebbe se un Benefattore tener volesse per noi pronto un suo Tesoro: cioè ne pregiudizio ne peccato ciò a noi ridonda.

Ora si degni la P. S. M. N. che è così versata su di queste materie di dare all'una e all'altra domanda quella risposta che è decisore che prima ragionevole. Nel mentre esibendomi ad ogni suo semiglio con profondo ossequio, e piena buona grazia a S. M. N.

Episc. b

Son proibite a noi le Piane anche di seconda seta truo-  
cche valiano pochissimo prezzo. E per ragione della super-  
fluita non possiamo permettere che si depositino troppe limosine  
Bologna 9. Agosto 1758. Al P. Bern. da Bologna a S. Eustachio

Ringraziamo adunque insieme il Signore per la vita conservata  
al P. Bernardo-M. e preghiamolo a conservarghela ancora.

Alli dubbj rispondo, al primo, che proibendosi la seta si proibis-  
ce la specie, e tolta la specie non si è che discorrere degli In-  
dividui. Ma la seconda e la terza seta costa assai meno. Co-  
stasse anche un niente, la specie è tolta: e la economia ha  
da seguire lo stato proprio, no' lo stato ha da deformarsi per  
l'economia. Si proibisce la specie perchè potrebbe andarsi  
ad libitum in qualsivoglia seta, e drappo, come infatti è av-  
venuto in alcune Piane, arrivate al segno d'adopere  
drappi e stoffe per le piane. Anche la tela costa meno  
del panno, ma e per questo dovremo noi vederci di tela?  
Non altri che i ciechi sentono il contrario, perchè non  
sanno discorrere ne in prudenza ne in iure.

Al secondo dubbio tanto esteso con poche parole rispondo, che  
ragione superflua non può lasciarsi depositare troppe limo-  
sine pecuniarie: E ben si sa, che ~~è~~ il superfluo in ogni co-  
sa a noi è illecito. La prego d'orazioni, e a ricoro-  
scermi di cuore.

## Epistol. 7.

Come il vendere le dare libri, pianete &c. per mese in  
 vicario a' Frati minori. E se i libri &c. sono d'altri <sup>se ne è lecito</sup>  
 vendersi.  
 Reggio 10. Febr. 1759. Al P. Sr. Fr. Eguardo.

Al caso propostomi - cioè se il dare libri, o altro a secolari per  
 mese sia lecito a Frati minori, rispondo con distinzione.  
 I libri &c. che si danno o sono della Religione, o sono d'altri.  
 Se sono della Religione o vogliamo dire ad uso già de' Frati, e Con-  
 vento, è trasferito il dominio con ciò alla Sede Apostolica: in  
 tal caso il dar tali cose pare illecito per esser un tal atto o  
 una vera vendita, o almeno una vera donazione, e in conse-  
 guenza un atto di proprietà. Che sia vera vendita par manifesto  
 perchè cosa mai egli è il vendere, se non che un trasferire in  
 altri il dominio di qualche cosa, coll'obbligo di corrispondersi  
 da loro col prezzo competente. Or questo si fa nel dare libri &c.  
 per mese. Si trasferisce ne' secolari che li ricevono il dominio  
 de' libri col peso, ch' essi diano in prezzo il danaro competente  
 o sia che dichino tante mese, le dicui dirosine cedano in prezzo  
 del libro a beneficio de' Frati che l'hanno dato.  
 Me giova dire che non sia vendita rigrosa, perchè ciò è falso.  
 Infatti cosa vuol dire dar libri per mese, se non che dar libri  
 per quei danari che si ricavano per la celebratione della mese?  
 Che vuol dire prezzo rigroso, che un prezzo equivalente. raysato  
 in contraccambio di quello che si compra, o si riceve? Che vuol  
 dire vendita rigrosa, che traslazione di dominio di una cosa

con ricevere un'altra equivalente? Or nulla di questo manca nel caso nostro. Vi sono i danari, o pecunia. questa si dà a modo di prezzo rigoroso mentre per tanti libri tassati sono tante messe, conforme sono tassati i prezzi che delle cose che si vendono si fecero secolari. Finalmente si trasferisce il dominio: dunque &c. Se dunque non può il Religioso trasferir questo dominio, non può in conseguenza dare libri per messe e dandoli fa un atto di proprietà. E i secolari non dovranno mai Padrone di quei libri, perchè ricevuti da uno che non era il Padrone, e che non poteva a loro darli.

Non giova dire che non si riceva prezzo ingiusto, perchè questo salva la giustizia, non salva la povertà. Il riceversi prezzo ingiusto, cioè più messe di quanto valgono i libri, sarebbe un atto proibito anche a secolari, che sarebbero perciò obbligati alla restituzione. Molto più proibito a Religiosi. Anzi trattandosi di messe si potrebbe incorrere nella trasgressione delle pontificie bolle quali vietano ritenersi porzione delle liturgie dovute a chi celebra. Quindi se per un libro che vale dieci carlini vi farete dare dodici messe; vi ritenerete due carlini su le messe, quali spettarrebbero al celebrante.

Se poi vorrà dirsi che nel caso nostro non si faccia vendita, ma semplice donazione, si risponde esser anche questo proibito perchè nella donazione si trasferisce il dominio ancora: e perciò il Religioso fa un atto di proprietà. Si legga la Costituzione

nel Apostolica de. largitione: manerna, ~~ma~~ e si vedrà proibito  
a Religiosi dar cose di rilievo. Ben è vero però che in certi ca-  
si può dare il Religioso senza scrupolo: e questi sono che le  
cose che dona siano usi e di poco valore, che abbia licenza  
dal Vescovo, e che ciò facciasi a titolo di virtù come per gratia-  
tione, per carità &c. Quali condizioni non intervengono nel  
dare libri per mese, come è chiaro onde &c.

Ma se tai libri, o pianete o altro sono inutili più al Convento  
non possono cambiarsi con cose utili, e così darsi per mese?  
Si risponde che in tal caso o questi libri e cose inutili si cam-  
biano e comutano senza estimazione di prezzo. E allora può  
farsi da Frati Minori di licenza però de' lor Vescovi locali se son  
cose minime, e de' Vescovi maggiori se son cose di conto. E si può  
far tutto questo per la concessione di Nicolo' III. nel c. Exiit:  
poiche essendo il Pontefice Padre delle cose nostre può dar licen-  
za di farsi detta comutazione, la quale non essendo fatta con  
estimazione di prezzo non viene ad essere atto di vendita e di  
proprietà a noi proibito. Se poi tal comutazione vuol far-  
si con estimazione di prezzo, non son capaci di farla i Frati  
ne per se ne per interposta persona. Ma il solo Sindaco apo-  
stolico come solito del Papa può vendere, e comutare in  
altre cose utili, le cose nostre che più non ci abbisognano.

Resta dunque a vedere la seconda parte della già data distin-  
zione, cioè se i libri sono d'alieni no' de' Frati; A questo bre-  
vemente si risponde, che se sono d'alieni non possono darsi

senza la licenza del Padrone come è noto. Quando poi vi è  
tal licenza si ha da distinguere; poiché o nel darli i frati  
fanno contratto alcuno, cioè vendono i libri &c. è un  
tal atto e alor proibito: essendo incapacia far contratti  
per servizio proprio, e molto più per servizio altrui. Se poi  
nel darli i frati non fanno contratto alcuno, come sarebbe  
se la vendita si facesse dai Padroni, e i frati non facevano  
altro che trasportare il libro da un loco all'altro cioè  
dal Venditore al Compratore: un talatto dico non è lor  
proibito.

Tanto mi pare dovervi in risposta della P.S.M. e di cuore  
mi segno.

### Epistol. 4

Si notano alcuni abusi degni d'emendazione, e  
modo di facilmente emendarli.

Momeliore 12. 4brè 1760. Al M. R. V. Provtè, Fr. Egidio.

Mi comanda la P.S.M.R. notare quelle cose che hanno averre  
bisogno di rimedio, e presentarla a lei M.R. In esecuzione  
di tai veneratissimi comandi ho notato alcune cose che mi son  
venute a memoria. Queste sono 1. la mancanza del coro  
in maniera che non poche volte anche per chiacchiarare con  
secolari arrivano alcuni ad essersene. 2. la mancanza  
del silenzio, che per esser soverchio arriva a disturbare  
notabilm. chi vorrebbe attendere all'orazione allo studio,

o. pur volyse prendersi il necessario riposo. 3. la vita opiosa per cui non solo alcuni consumano in vane &c. il tempo, ma si servono di secolari a cucirsi gli abiti, a farsi le chieriche &c. 4. La vita comune che è vulnerata si per le particolarità in refectorio, si per le superfluità in cella, si per i due abiti che ognuno usa senza metterne uno in comunità, si per gli usi non somministrati dalla comunità; perlocchè ogni frate ha da provvedersi del suo ducio, e si per altre somiglianti trasgressioni. 5. A cagion del tabacco ci sono mancanze di oro, litigii, distrazioni, inenichi col secol, si procurano superfluità, e chi sa se si fanno anche pecuniarie trasgressioni cose a cui porrebbe rimediarsi in un colpo, cioè col farsi il tabacco in comune, e col distribuirse poi dal superiore tanto il rigo a chi ne ha bisogno, e secondo il bisogno. 6. Le lunghe provisioni fatte senza determinazione de' superiori, come comanda Clem. V. nel cap. Oxivi, e con ciò lasciata ad arbitrio de' superiori locali; quali talora eccedono, o perche non sanno gli obblighi del suo stato, o perche vogliono fare come suoi divi de' benedicti, o per qualche occulta avidità, o per poca fede nella provvidenza divina. 7. la frequenza de' secolari ne' nostri conventi per cui perdiamo assai di credito, e di reverentia; e ci esponiamo a pericoli di rubarrenti, e empriamo il capo di discorsi di mondo, e diventiamo pian piano secolari. 8. La carità cogli infermi per la

di cui mancanza non si dà loro il necessario in alcuni Conventi;  
ma in un certo modo si abbandonano, e a forza si fanno  
stare a cidi comuni; o s' obbligano a provvedersi da se  
per mezzo de' secolari. Il ricorso a pecunia reo troppo  
familiare; è l'ignorare in futuro, e il ricorrendosi  
almeno per interposta persona.

Quelle cose che mi son venute a mente l'ha esposte per in-  
bidita alla S. S. M. R. protestandomi che con ciò non inten-  
do recare pregiudizio a' Buoni, ma solo per la speranza  
di vedersi rimediati i disordini d'alcuni, che danno ormai  
nell'occhio, e che macchiano tanto la regolare osservanza.  
L'ochè però mi piglio l'ardimento d'aggiungere si è, che  
colle ordinazioni sole nulla si fa, che anzi non pochi se  
ne burlano d'eye con somo ratharico de' Buoni, che vedono  
si poco curata l'Osservanza, e si poco preparata l'autorità  
de' Prelati Onde ci vogliono fatti, e non parole; poiché al  
vedersi privati i Guardiani se mancano a lor doveri  
e al vedersi punualmente puniti i sudditi comuni  
e sopra tutto al vedersi l'eyempio e la santa riforma,  
che fanno di se i Prelati maggiori: Ognuno entra in se  
stesso, e pensa che si parla da senno, e si risolve a ri-  
mettersi nell' cammino di perfezione. Faccio la S. S. M. R.  
a perdonarmi l'ardire, perchè unicamente ho parlato  
per il desiderio che ho di vedere la nostra Prova tutta

formata secondo il cuore del Serafico Padre, e per ottenersi un  
si gran bene non risparmerai in nulla le mie deboli forze  
Ma che può fare chi non tiene altro capitale, che quattro mi-  
serabili parole? Al S. Padre sia quello, che per amore di Gesù  
Cristo, e di Maria Immacolata impetri a noi suoi Figli quei  
beni, e quei ajuti che ci son necessarij a poter vivere da fra-  
ti minori come professammo. E co' questo chiedendole genuflesso  
la S. benedizione mi dichiaro costante.

### Epistol. 9.

Risposta data ad un caso, in cui volendo un Superiore, levata via l'antica, far nuova cappella nell'Altar Maggiore, dimandava se ciò fosse lecito.

Reggio. 1. xbre 1760. Al R. P. Guardiano M. Fr. Ezequale.

Per ubbidire agli ordini di V. P. R. intorno al caso propostami:  
se sia lecito levata via l'antica, che attualmente esiste, farsi  
una nuova Cappella di legname nel nostro Altar maggiore de-  
dicato alla S. Vergine della Consolazione, rispondo brevemente  
che se una tal opera si considera staccata da ogni circostanza  
è buona in se stessa, ed è lodanda, facendosi per onore  
di Maria S. Considerare poi le circostanze il caso secondo

il mio basso sentimento s'ha da risolvere come si-gue  
S'imieram. egli è certo che se per fare un'opera di sopraero-  
gazione si rende l'Uomo impotente per adempire un precetto  
in tal caso l'opera di sopraerogazione non si può fare: Così  
non può uno dir l'ufficio di devozione, se per ciò è costret-  
to poi a lasciare e dismettere l'ufficio d'obbligo. Non può  
un altro dar limosine se per ciò si rende impotente a re-  
stituire la roba altrui. Non può quell'altro nel testamen-  
to che fa, testare per devozione un legato pio, se per ciò  
si rende poi inhabile a pagare i suoi debiti. Funque nell'  
istesso modo, se il danaro che s'ha da impiegare per la  
cappella fusse necessario a poter osservare qualche precet-  
to, è certo che in tal caso non potrebbe licitara. impiegarsi  
per la Cappella.

Ov noi due precetti fra gli altri dobbiamo osservare, l'uno  
come Religiosi, l'altro come frati Minori. Come religiosi  
siam tenuti a vivere in perfetta comunità; cioè che quan-  
to acquistano e ricevono i frati vada tutto in beneficio  
comune; e che in tutti i loro bisogni grandi o piccioli  
siano provveduti essi frati non da se stessi, non da altri,  
ma sol dal comune cioè dal superiore, e de' beni del Con-

vento. Come Fratelli Minori poi siamo obbligati di precetto a non  
far lunghe, e molto meno anzure provisioni ne anche del  
bisognevole: e il farle sarebbe allora scusabile da grave col-  
pa, dice il Sommo Pontefice Clem. V. quando fra le altre  
condizioni vi fusse anche questa, cioè che per le sperienze  
già fatte fusse molto credibile di non potersi in altra ma-  
niera a noi levata, cioè ne colle cotidiane limosine, ne col  
ricorso a pecunia, o sia agli amici spirituali, ne col la-  
vorio onesto, ne col desistere dal fare come suol divi dei  
benefizii, ne con altro lecito mezzo trovare il necessario per  
il mantenimento della vita d'essi Fratelli. Adirco così decide  
il citato Pontefice, non ex timore levi reclamare se debent  
ad congregationes, et conventiones hujusmodi faciendas, sed  
tunc tantum cum esset multum credibile ex jâ expertis, quod  
non possent vitæ necessaria aliter invenire. Questi due anzi-  
detti precetti come obbliganti sotto gravissima colpa sono as-  
seriti comunem. da' Teologi, ed ypositori della nostra regg.  
la, e sono altresì intimati rispetti vram. da Gregorij e da  
Sommi Pontefici.

Supposto questa verità, che sono chiare, e indubitare, pare  
anche chiara e indubitata la soluzione del nostro caso.

Voichè se nel Convento per la penuria grande de' viveri, e delle limosine son costretti i Superiori a far lunghe, o annue provisioni, e non possono come richiede l'obbligo della vita comune, provvedere de' Beni del Convento a tutti i bisogni de' loro sudditi sani siano, o infermi. Da tal caso il danaro non può lecitam. impiegarsi per la nuova Cappella, perchè serve ed è necessario per un'altra cosa di precetto, cioè per osservare l'egatta comunità provvedendo co' quello a tutti i bisogni de' Frati; ed altresì è necessario per astenersi dalle lunghe ed annue provisioni, applicando d.<sup>to</sup> danari alla compra da farsi di breve in breve tempo delle cose necessarie per il mantenimento della vita. Mentre questo vivere, dirò così alla giornata, e quella osservanza d'una egatta vita comune è di precetto, e il farsi la nuova Cappella non è di precetto. Ne può il Superiore, il quale non è Padrone ma semplice Amministratore delle cose, impiegare a suo talento le limosine, ma deve solo impiegarlo co' fedeltà cioè secondo la maggiore, o minore necessità; e secondo precepire la regola, e la coscienza. Conforme non potrebbe neppure un Secolare, tutto che padrone delle robe sue

impiegare ~~il~~ in limosine. quel danaro che gli è necessario  
alla redempzione: ne potrebbe quell' altro impiegare in lega-  
ti anche più il danaro che gli è necessario a pagare i suoi  
debiti.

Se poi al Conventuale nel Convento perchè corrono in die suffici-  
enti limosine si osserva questa comunità, e si vive come  
suo. dicitur alla giornata senza provvisioni ad longum tempus  
conforme comanda per precetto la povertà professata nel-  
la nostra regola: Un tal caso non essendo necessario il predet-  
to danaro per l'osservanza di questi precetti / quale come  
supponiamo senza l'ajuto di tal danaro già s'osservano /  
in tal caso dicitur, e per un tal verso potrebbe licitam. im-  
piegare detto danaro in cose di sopreroogazione, cioè nel  
farvi la nuova cappella, o altro temporal beneficio al Convento

l' dicitur in tal caso, e per un tal verso potersi licitam. im-  
piegare d. danaro per la nuova cappella; perchè per altri  
versi, e per altre ragioni potrebbe anche questo essere a Fratri  
minori proibito: come sarebbe per lo ricorso che s'ha da fa-  
re alla pecunia. Questo ricorso non possiamo noi farlo che  
per le necessità, ne per qualunque necessità, ma o per  
quelle due espressate nella regola cioè per i bisogni degli  
infermi, e per vestire i frati; o per altre necessità che